OGGETTO: PRINCIPALI NOVITÀ DEL CD. "DECRETO RILANCIO".

INDICE:

PREMESSA. 3

PRINCIPALI DISPOSIZIONI. 5

1. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP. 5

2. Contributo a fondo perduto. 5

3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. 7

4. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. 9

5. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento. 10

6. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 10

7. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. 13

8. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile. 14

9. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. 15

10. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa. 15

11. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 15

12. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. 16

13. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi. 17

14. Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del D.L. n.18/2020. 17

Art.128 – Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, ovvero del trattamento integrativo di cui all'art. 1 della Legge 2/4/2020, n.21. 18

15. Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate. 18

16. Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 18

17. Disposizioni in materia di giustizia tributarie e contributo unificato. 19

18. Incentivi per gli investimenti nell'economia reale. *19*

19. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. *21*

20. Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. ..... *21*

21. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. *21*

22. Lotteria dei corrispettivi. *21*

23. Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA. *22*

24. Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture Elettroniche. *22*

25. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. *22*

26. Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo. *22*

27. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24. ..... *22*

28. Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). *23*

29. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta. *23*

30. Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto. *24*

31. Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali. *25*

32. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione. *25*

33. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. *26*

34. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione. *27*

35. Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730. ..... *27*

36. Tax credit vacanze. *28*

PREMESSA.

Prima di ripercorrere le novità contenute nella bozza attualmente disponibile del cd. "Decreto rilancio", si riportano le prescrizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020 C (2020) 1863 *final* "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", in particolare quanto contenuto nel paragrafo 3.1 rubricato "*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*". Le limitazioni e le condizioni ivi previste sono, infatti, richiamate in diverse delle disposizioni agevolative contenute nella bozza del decreto.

"***3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali***

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22. ***La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno*** *ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE,* ***purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti*** *(le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):*

> *a.* ***l'aiuto non supera 800.000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti****; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;*
>
> *b.* ***l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale****;*
>
> *c.* ***l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà*** *(ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria[1]) al 31 dicembre 2019;* ***può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono***

---

[1] Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014: "*«impresa in difficoltà»:* ***un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze****:*
a) nel caso di ***società a responsabilità limitata*** *(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato),* ***qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.*** *Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*
b) nel caso di ***società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata*** *per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato),* ***qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate****. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
c) ***qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori****;*
d) ***qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione****;*
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, ***qualora, negli ultimi due anni****:*
1) ***il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5****;*
e
2) ***il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0****".*

trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;

d. ***l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020*** [Nota 16: ***Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, tale termine non è applicabile e l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020***]*;*

e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

23. In deroga al punto 22, ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche: a. l'aiuto non supera 120.000 EUR *per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000* EUR *per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;*

b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

*c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (*UE*) n. 717/2014 della Commissione;*

d. se un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera (a) e al punto 23, lettera (a), lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;

e. si applicano tutte le altre condizioni di cui al punto 22".

Nella medesima comunicazione, al par. 4, con riguardo agli aspetti concernenti il monitoraggio degli aiuti, viene precisato che "***Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato entro 12 mesi dal momento della concessione***".

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Artt. 24, 25, 26, 28, 50, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 157, 158, 159 e 176 del D.L. 1/5/2020, n.34.

Relazione illustrativa.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI.

Di seguito vengono analizzate alcune delle più rilevanti novità.

1. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP.

Non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31/12/2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. **Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019**, nella misura prevista dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. 7/12/2001, n.435 (40%) ovvero dall'art. 58 del D.L. 26/10/2019, n.124 (50% per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati).

L'importo di tale previsione è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta [Art. 24, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

La norma si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli artt. 7 [imprese di assicurazione] e 10-*bis* [le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale] del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, nonché dai soggetti di cui all'art. 162-*bis* del TUIR [intermediari finanziari e società di partecipazione], **con ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, **o compensi** di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR **non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso al 20/5/2020 (entrata in vigore del decreto) [Art. 24, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Tali disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modifiche [Art. 24, comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34].

2. Contributo a fondo perduto.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR [Art. 25, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il contributo **non spetta**, in ogni caso, **ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza**, agli **enti pubblici** di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR, **ai soggetti** di cui all'art. 162-*bis* del TUIR [**intermediari finanziari e società di partecipazione**] e **ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità** previste dagli artt. 27, 38 o 44 del D.L. 17/3/2020, n.18 (cd. "Decreto cura Italia"), **nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui al D.Lgs. 30/6/1994 e al D.Lgs. 10/2/1996, n.103 [Art. 25, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il contributo **spetta**:

- esclusivamente ai **titolari di reddito agrario** di cui all'art. 32 del TUIR, nonché **ai soggetti con ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, **o compensi** di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR **non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto** [20/5/2020];
- **a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile**

2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. **Il contributo spetta anche in assenza di detto requisito ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1/1/2019** nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza sono ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 [Art. 25, commi 3 e 4, del D.L. 19/5/2020, n.34].

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) **20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [20/5/2020];

b) **15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [20/5/2020];

c) **10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [20/5/2020].

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari del contributo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche [Art. 25, commi 5 e 6, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il contributo concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al D.Lgs. 15/12/1997, n.446 ai fini dell'IRAP [Art. 25, comma 7, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/7/1998, n.322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro **60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** [Art. 25, comma 8, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n.471 [dal 100% al 200%] e agli interessi dovuti. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n.185 [l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo], nonché per quanto compatibili, anche quelle di cui all'art. 28 del D.L. 31/5/2010, n.78 [Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa].

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 31/12/1992, n.546 [Art. 25, comma 12, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'art. 316-*ter* del Codice penale [chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quando la somma indebitamente

percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito] [Art. 25, comma 14, del D.L. 19/5/2020, n.34].

3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

[L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea].

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale, di una o più società, come definite dalla norma, **spetta un credito d'imposta pari al 20%** [Art. 26, comma 4, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Soggetto conferitario: S.p.A., le S.A.p.A., le S.r.l., anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'art. 162-*bis* del TUIR [intermediari finanziari e società di partecipazione], e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società, regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR **relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo**;

b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, **rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo**;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto [il 20/5/2020] **ed entro il 31/12/2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato** [Art. 26, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Le disposizioni si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'UE o in Paesi appartenenti allo Spazio economico Europeo aventi i requisiti indicati.

Con riguardo al **conferente**, **le disposizioni si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato**, ai sensi dell'art. 73 del TUIR, **o in Stati membri dell'Unione europea** o **in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese indicate** [Art. 26, comma 6, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Limiti

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000.

La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31/12/2023.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data (31/12/2023) da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato i limite dell'importo complessivo agevolabile di 800.000 euro, ovvero, se superato l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate [Art. 26, comma 5, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 24/12/2007, n.244, e di cui all'art. 34 della Legge 23/12/2000, n.388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Misura del beneficio per il soggetto conferitario

Alla società **conferitaria**, che:

a) **alla data del 31/12/2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà** ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014, del Regolamento (UE) n.702/2014 del 25/6/2014 e del Regolamento (UE) n.1388/2014 del 16/12/2014;

b) **si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale**;

c) **si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente**;

d) **non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea**;

e) **non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 6/9/2011, n.159** [Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione];

f) **nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria** di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 10/3/2000, n.74 [l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni];

§ **è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. **Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto**. **La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima dell'1/1/2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali** [Art. 26, comma 8, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Tale credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 24/12/2007, n.244, e di cui all'art. 34 della Legge 23/12/2000, n.388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore del decreto [20/5/2020] sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 2 miliardi di euro per l'anno 2021 [Art. 26, comma 11, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Se oltre ai succitati requisiti:

- presenti un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a dieci milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo
- il numero di occupati è inferiore a 250 persone;
- abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto ed entro il 31/12/2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 euro;

è istituito il fondo denominato "**Fondo Patrimonio PMI**", **finalizzato a sottoscrivere entro il 31/12/2020**, entro i limiti della dotazione del Fondo, **obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione**, **emessi dalle società che soddisfano i predetti requisiti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi**.

I benefici previsti, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui l'Emittente ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*". L'importo complessivo lordo delle misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro [Art. 26, comma 20, del D.L. 19/5/2020, n.34].

4. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

La norma prevede, **per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse **turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo**.

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente [Art. 28, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, **il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni** [Art. 28, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente [Art. 28, comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il credito spetta anche agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo **destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale** [Art. 28, comma 4, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico recettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente [Art. 28, comma 5, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il credito d'imposta **è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n.241, **successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni**. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR [Art. 28, comma 6, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, la norma dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d'imposta con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del D.L. 17/3/2020, n.18 (cd. "Decreto cura Italia").

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modifiche.

5. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento.

Il termine del 30/6/2020 previsto dall'art. 1 del D.L. 30/4/2019, n.34 per la consegna di beni strumentali nuovi per fruire della maggiorazione del 30% del costo di acquisto con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento (a condizione che entro il 31/12/2019 sia stato accettato l'ordine nonché sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) **è prorogato al 31/12/2020** [Art. 50 del D.L. 19/5/2020, n.34].

6. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Con l'articolo **si provvede a incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo**.

Ambito oggettivo di applicazione

Interventi di efficientamento energetico

La disposizione prevede che **la detrazione** di cui all'art. 14 del D.L. 4/6/2013, n.63, **si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1/7/2020 e fino al 31/12/2021**, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo, **nei seguenti casi**:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un **ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) 18/2/2011, n.811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un **ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un **ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito [Art. 119, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

La medesima aliquota (110%) si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del D.L. n.63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati** [Art. 119, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all'art. 14, comma 3-*ter* del D.L. 4/6/2013, n.63, e, nel loro complesso, **devono assicurare** (anche congiuntamente all'installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati) **il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta,** da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata [Art. 119, comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Interventi di riduzione del rischio sismico

Per gli **interventi antisismici** di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'art. 16 del D.L. n.63/2013, **l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021**. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, comma 1, lett. f-*bis*), del TUIR spetta nella misura del 90%. Le non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20/3/2003 [Art. 119, comma 4 del D.L. 19/5/2020, n.34].

Installazione di impianti fotovoltaici (congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico).

Per l'**installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici la detrazione** di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, TUIR, **spetta, per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000** e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, **sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di efficientamento energetico** (comma 1) **o antisismici** (comma 4) sopra indicati (in caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.P.R. 6/6/2001, n.380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale). **La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa** di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. **La fruizione della detrazione è subordinata**

alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito [Art. 119, commi 5, 6 e 7, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico).

Per l'**installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione** di cui all'art. 16-*ter* del D.L. 4/6/2013, n.63, **è riconosciuta nella misura del 110%**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, **sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di efficientamento energetico** (comma 1) [Art. 119, comma 8, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle **persone fisiche**, **al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**, **arti e professioni**, **su unità immobiliari**;

c) dagli **Istituti autonomi case popolari** (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci [Art. 119, comma 9, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Le disposizioni concernenti gli interventi di efficientamento energetico (commi da 1 a 3) **non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche**, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, **su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale** [Art. 119, comma 10, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto (art. 121 del D.L. 18/5/2020, n.34), **il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi** indicati. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9/7/1997, n.241, dai soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) [iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro] e b) [soggetti iscritti alla data del 30/9/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria] del D.P.R. 22/7/1998, n.322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997 [Art. 119, comma 11, del D.L. 19/5/2020, n.34].

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, **da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto:

a) per gli interventi di efficientamento energetico (commi da 1 a 3), i tecnici abilitati asseverano il **rispetto** dei **requisiti** previsti dai decreti di cui all'art. 14, comma 3-*ter*, del D.L. n.63/2013 e la corrispondente **congruità** delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (comma 4), l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al D.M. 28/2/2017, n.58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati [Art. 119, comma 13, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24/11/1981, n.689 [Art. 119, comma 14, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni [Art. 119, comma 15, del D.L. 19/5/2020, n.34].

7. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, **ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico** (indicati nell'allegato 1 al D.L. 34/2020), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore **è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti** [Art. 120, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, **è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n.241, **ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito**. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [Art. 120, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione** del presente decreto, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari

alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 5.

8. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati successivamente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e **da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari**;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari [Art. 121, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

In deroga all'art. 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'art. 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del D.L. 4/6/2013, n.63, **le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di**:

a) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-*bis*), comma 1, lett. a) e b), del TUIR;

b) **efficienza energetica** di cui all'art. 14 del D.L. 4/6/2013, n.63, e di cui all'art. 119, commi 1 e 2, del D.L. n.34/2020;

c) **adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D.L. 4/6/2013, n.63 e di cui all'art. 119, comma 4, del D.L. n.34/2020;

d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna**, di cui all'art. 1, comma 219, della Legge 27/12/2019, n.160;

e) **installazione di impianti solari fotovoltaici**, compresi quelli di cui all'art. 119, commi 5 e 6, del D.L. n.34/2020;

f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art. 16-*ter* del D.L. 4/6/2013, n. 63 e di cui all'art. 119, comma 8, del D.L. n.34/2020 [Art. 121, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n.241, **sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso** [Art. 121, comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della Legge 23/12/2000, n.388, e all'art. 1, comma 53, della Legge 24/12/2007, n.244.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto [Art. 121, comma 4, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Tale disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell'economia a seguito della crisi collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, introduce in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali,

richiamate, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tale previsione deroga espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli artt. 14 e 16 del D.L. n.63/2013.

La trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla lettera b) del comma 1 trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.

9. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31/12/2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari [Art. 122, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del D.L. 17/3/2020, n.18 (cd. "Decreto cura Italia");

b) credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del D.L. n.34/2020;

c) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. n.34/2020;

d) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 125 del D.L. n.34/2020 [Art. 122, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. **La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della Legge 23/12/2000, n.388, e all'art. 1, comma 53, della Legge 24/12/2007, n.244 [Art. 122, comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34].

10. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa.

L'art. 1, comma 718, della Legge 23/12/2014, n.190 e l'art. 1, comma 2, della Legge 30/12/2018, n.145, sono abrogati [Art. 123 del D.L. 19/5/2020, n.34].

11. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Mediante inserimento nella tabella A, parte II-*bis*, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n.633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, è disposto che alle relative cessioni, si applichi l'aliquota IVA del 5% [Art. 124, comma 1, del D.L. 19/5/2020,

n.34].

La disposizione, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, **accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore**, **prevedendo che le stesse, fino al 31/12/2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti** [Art. 124, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Viene, in sostanza, riconosciuta l'applicazione di un'aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26/3/2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia. In tale contesto, e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote IVA per permettere a tutti gli Stati di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5% e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata a monte -in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati-, la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia.

12. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Ai soggetti esercenti arti e professioni, **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, **nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**. **Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 [Art. 125, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 **le spese sostenute per**:

a) la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;

d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) **l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione** [Art. 125, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n.241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 24/12/2007, n.244, e di cui all'art. 34 della Legge 23/12/2000, n.388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive [Art. 125, comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34]

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive

modifiche.

L'art. 64 del D.L. 17/3/2020, n.18 [Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro], e l'art. 30 del D.L. 8/4/2020, n.23 [Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro], sono abrogati [Art. 125, comma 6, del D.L. 19/5/2020, n.34]

13. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi.

I versamenti sospesi ai sensi dell'art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. 8/4/2020, n.23 (cd. "Decreto liquidità"), **sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16/9/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato [Art. 126, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17/3/2020 e il 31/5/2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del D.P.R. 29/9/1973, n.600, da parte del sostituto d'imposta, **per effetto delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. 8/4/2020, n.23** (cd. "Decreto liquidità"), **provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16/6/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato [Art. 126, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del D.L. 2/3/2020, n.9 ["*Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020*"] sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato [Art. 126, comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34].

14. Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del D.L. 17/3/2020, n.18.

I versamenti [delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 29/9/1973, n.600, ei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dei versamenti relativi all'IVA] **sospesi ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.L. 17/3/2020, n.18** (cd. "Decreto cura Italia") **sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020**. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 24/2/2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Gli adempimenti sospesi ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.L. 17/3/2020, n.18 (cd. "Decreto cura Italia") **sono effettuati entro il 16/9/2020** [Art. 127, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui all'art. 61, comma 2, lett. b), del D.L. 17/3/2020, n.18 (cd. "Decreto cura Italia"), **applicano la sospensione** – di cui all'art. 61, comma 1, del D.L. 17/3/2020, n.18 – **fino al 30/6/2020**. Gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato [Art. 127,

comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

I versamenti sospesi ai sensi dell'art. 62, commi 2 e 3, del D.L. 17/3/2020, n.18 (cd. "Decreto cura Italia") nonché D.M. 24/2/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato [Art. 127, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Art.128 – Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del TUIR, ovvero del trattamento integrativo di cui all'art. 1 della Legge 2/4/2020, n.21.

Viene previsto che il credito di 80 euro di cui all'art. 13, comma 1-*bis*, del TUIR, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all'art. 1 del D.L. 5/2/2020, n.3, spettanti, rispettivamente, fino al 30/6/2020 e dall'1/7/2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n.18/2020 assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19 [Art. 128, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Il sostituto d'imposta eroga al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di credito di cui all'art. 13, comma 1-*bis*, del TUIR, (bonus Renzi) nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli artt. da 19 a 22 del D.L. n.18/2020. In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio [Art. 128, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

15. Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Viene differita l'efficacia di alcune disposizioni contenute nella legge 27/12/2019, n.160 (cd. "Legge di Bilancio 2020"). In particolare, viene differita all'1/1/2021, l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e viene rinviata alla medesima data la decorrenza dell'efficacia delle norme che introducono e disciplinano l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate [Art. 133 del D.L. 19/5/2020, n.34].

16. Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'art. 1, commi 710 e 711, della Legge n.160/2019 (cd. "Legge di Bilancio 2020"), ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato. In particolare, tale ambito è stato esteso ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n.167/1990, residenti in Italia. A decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti all'IVAFE, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali, i trust e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR residenti che detengono attività finanziarie all'estero.

Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini

dell'imposta di bollo, con la norma in commento si apporta una duplice modifica all'art. 19, comma 20, del D.L. n.201/2011:

- con la lett. a) si stabilisce la misura – pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua) – in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- con la lett. b), invece, si stabilisce la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l'imposta di bollo (14.000 euro) [Art. 134 del D.L. 19/5/2020, n.34].

17. Disposizioni in materia di giustizia tributarie e contributo unificato.

Sono sospesi dall'8/3/2020 al 31/5/2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato. Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto in materia di invito al pagamento del contributo unificato [Art. 135, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Viene integralmente sostituito l'art. 16, comma 4, D.L. n.119/2019, relativo alle **procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio**. **La nuova disciplina permette l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo**. Inoltre, **soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti**. **Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza** di cui all'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n.546. Le **regole tecniche** e l'individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono **demandate all'adozione di decreto direttoriale** del Dipartimento delle finanze previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell'AGID. Infine, si prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l'udienza a distanza e quindi autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto [Art. 135, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

18. Incentivi per gli investimenti nell'economia reale.

All'art. 13-*bis* del D.L. 26/10/2019, n.124 è aggiunto:

- il comma 2-*bis*: "*Per i* ***piani di risparmio a lungo termine che****,* ***per almeno i 2/3 dell'anno solare*** *di durata del piano,* ***investano almeno il 70% del valore complessivo****, direttamente o indirettamente,* ***in strumenti finanziari****, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,* ***emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato*** *ai sensi dell'art. 73 del* TUIR, *o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati,* ***in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese****,* ***il vincolo*** *di cui all'art. 1, comma 103, della Legge 11/12/2016, n.232,* ***è elevato al 20%***" [art. 1, comma 103, della Legge n.232/2016: "*Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al* ***10%*** *del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti*"];
- il comma 2-*ter*: "*Nel caso di* ***investimenti qualificati*** *di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11/12/2016, n.232* ["*Sono considerati investimenti qualificati anche le* ***quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato****, ai sensi dell'articolo 73*

del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103"], *i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:*

a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;

b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;

c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi" [Art. 136, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Viene inoltre modificata la cd. "Legge di Bilancio 2017", in particolare i commi 101 e 112 dell'art. 1, relativi rispettivamente ai limiti all'entità dell'investimento e all'unicità del PIR. Infatti, all'art. 1 della Legge 11/12/2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: "*Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del D.L. 26/10/2019, n.124,* ***gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi.*** *Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma*";
- il comma 112 è sostituito dal seguente: "*Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2-bis, del D.L. 26/10/2019, n.124; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto art. 13-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. n.124/2019*" [Art. 136, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

L'articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad **incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio, sia in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese**.

La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall'art. 1, commi da 100 a 114 della Legge 11/12/2016, n.232, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni **concedendo la possibilità**, **agli investitori**, **di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici**. Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese. **Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto**.

Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:

- un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20%;

- limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di *private equity*, fondi di *private debt* e fondi di credito. In considerazione di tale circostanza, l'agevolazione prevista in favore degli ELTIF (fondi di investimento europei a lungo termine) dall'art. 36-*bis* del D.L. n. 34/2019 è

abrogata.

19. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Le disposizioni degli artt. 5 e 7 della Legge 28/12/2001, n.448, e successive modificazioni, **si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell'1/7/2020**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30/9/2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30/9/2020.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'art. 5, comma 2, della Legge 28/12/2001, n.448, sono pari entrambe all'11% e l'aliquota di cui all'art. 7, comma 2, della medesima Legge è aumentata all'11% [Art. 137, commi 1 e 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

20. Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La disposizione mira a rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 [Art. 139 del D.L. 19/5/2020, n.34].

21. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

È prorogata fino all'1/1/2021 la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n.127/2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro l'1/7/2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura *web* messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n.633/1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 236086 del 4/7/2019.

Viene previsto uno slittamento – sempre all'1/1/2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria [Art. 140 del D.L. 19/5/2020, n.34].

22. Lotteria dei corrispettivi.

La norma introduce un differimento all'1/1/2021 dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi [Art. 141 del D.L. 19/5/2020, n.34].

23. Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA.

La norma dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dall'1/1/2021 [Art. 142 del D.L. 19/5/2020, n.34].

24. Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture Elettroniche.

La norma proroga dall'1/1/2020 all'1/1/2021 l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 12-*novies* del D.L. 30/4/2019, n.34 (cd. "Decreto crescita") **che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta** [Art. 143 del D.L. 19/5/2020, n.34].

25. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

In considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, **la norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8/3/2020 e il giorno antecedente** [20/5/2020] **l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo** di cui agli art. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. 29/9/1973, n.600, 54-*bis* del D.P.R. 26/10/1972, n.633, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31/5/2020.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16/9/2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese [Art. 144 del D.L. 19/5/2020, n.34].

26. Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo.

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista** dall'art. 28-*ter* del D.P.R. 29/9/1973, n.602 [Art. 145 del D.L. 19/5/2020, n.34].

27. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

Per l'anno 2020, il limite previsto dall'art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23/12/2000, n.388 **è elevato a 1 milione di euro**. [Art. 147 del D.L. 19/5/2020, n.34].

L'art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23/12/2000, n.388 prevede che "*A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (516 mila euro, NdR) per ciascun anno solare*". A decorrere dall'anno 2014, detto limite è stato elevato a

700 mila euro dall'art. 9, comma 2, del D.L. 8/4/2013, n.35.

28. Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Al primo comma, riguardante i periodi d'imposta 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA.

In particolare, è previsto che, attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, la società di cui all'art. 10, comma 12, della Legge 8/5/1998 n.146, definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica.

È altresì previsto che, valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti di cui all'art. 9-*bis*, comma 8, del D.L. 24/4/2017, n.50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

Inoltre, sono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. [Art. 148, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Considerate, al contempo, le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui all'art. 9-*bis*, comma 14, del D.L. 24/4/2017, n.50, **per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019.**

Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019. [Art. 148, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

29. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta.

Sono prorogati al 16/9/2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) **atti di accertamento con adesione** ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 19/6/1997, n.218;

b) **accordo conciliativo** ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 48-*bis* del D.Lgs. 31/12/1992, n.546;

c) **accordo di mediazione** ai sensi dell'art. 17-*bis* del D.Lgs. 31/12/1992, n.546;

d) **atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita** ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14/3/1988, n.70, dell'art. 52 del D.P.R. 26/4/1986, n.131 e dell'art. 34, commi 6 e 6-*bis* del D.Lgs. 31/10/1990, n.346;

e) **atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione** e di contratti diversi ai sensi dell'art. 10, dell'art. 15 e dell'art. 54 del D.P.R. 26/4/1986, n.131;

f) **atti di recupero** ai sensi dell'art. 1, comma 421, della Legge 30/12/2004, n.311;

g) **avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento**

dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/4/1986, n.131, **dei tributi di cui all'art. 33, comma 1-*bis*, del TUS, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti** di cui al D.P.R. 29/9/1973, n.601, **dell'imposta sulle assicurazioni** di cui alla Legge 29/10/1961, n.1216 [Art. 149, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

La proroga si applica con riferimento agli atti indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9/3/2020 e il 31/5/2020 [Art. 149, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

È prorogato al 16/9/2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 19/6/1997, n.218 [**mediante acquiescenza**], **i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9/3/2020 e il 31/5/2020** [Art. 149, comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9/3/2020 e il 31/5/2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli artt. 1, 2, 6 e 7 del D.L. 23/10/2018, n.119 [Art. 149, comma 4, del D.L. 19/5/2020, n.34].

I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga [Art. 149, commi 5 e 6, del D.L. 19/5/2020, n.34].

30. Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto.

La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento.

In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite secondo le modalità stabilite dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, in base alla quale sono deducibili dal reddito complessivo "*le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze*".

Tuttavia, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore (cfr., *ex multis*: Cassazione, Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 19735; 12 giugno 2019, n. 15755; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

La modifica normativa, prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse (fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui all'art. 10, comma 1, lett. d-*bis*), del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta) [Art. 150, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo" secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n.241. **Tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del**

reddito secondo le regole ordinarie.

La misura del 30% è calcolata considerando che su una somma lorda di 100 sia stata applicata l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, attualmente prevista nella misura del 23% o, analogamente a quanto disposto dal D.M. 5/4/2016, per la determinazione dell'importo rimborsabile in capo al contribuente.

Della restituzione delle somme in esame e dell'emersione del credito d'imposta sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari.

La disposizione si applica alle somme restituite dall'1/1/2020 [Art. 150, commi 2 e 3, del D.L. 19/5/2020, n.34].

La norma prevede che sono fatti salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto [20/5/2020].

31. Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali.

È prorogato fino al 31/1/2021, il termine finale della sospensione disposta dall'art. 67, comma 1, del D.L. 17/3/2020, n.18 (cd. "Decreto cura Italia"), per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 12, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 18/12/1997, n.471 ed eseguiti ai sensi dell'art. 12, comma 2-*ter*, del D.Lgs. 18/12/1997, n.471 [Art. 151, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

La proroga della sospensione non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e 2-*sexies* [dell'obbligo di emettere scontrino o documento certificativo dei corrispettivi], del D.Lgs. 18/12/1997, n.471, o una delle tre previste dal comma 2-*quinquies* del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [Art. 151, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

32. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione.

La disposizione introduce una serie di modifiche all'art. 68 del D.L. n.18/2020, relativo alla **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**.

In particolare, la lett. a) **differisce dal 31/5/2020 al 31/8/2020 il termine finale della predetta sospensione**.

La lett. b), invece, **stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8/3/2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31/8/2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate**.

La lett. c) sostituisce il comma 3 dell'art. 68 del D.L. n.18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31/5/2020 il termine di pagamento delle rate della cd. "rottamazione-*ter*" e del cd. "saldo e stralcio" in scadenza al 28/2/2020 e al 31/3/2020, - e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10/12/2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni di cui all'art. 3, comma 14-*bis*, del D.L. n.119/2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell'anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Infine, la lett. d), sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. n.119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto [Art. 154, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

33. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

In deroga a quanto previsto all'art. 3 della Legge 27/7/2000, n.212, **gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza**, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67, comma 1, del D.L. 17/3/2020, n.18, **scadono tra l'8/3/2020 ed il 31/12/2020, sono emessi entro il 31/12/2020 e sono notificati nel periodo compreso tra l'1/1/2021 e il 31/12/2021**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi [Art. 157, comma 1, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Dal termine iniziale del periodo di sospensione, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31/12/2020:

a) **comunicazioni di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter*** del D.P.R. 29/9/1973, n.600;

b) **comunicazioni di cui all'art. 54-*bis*** del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

c) **inviti all'adempimento** di cui all'art. 21-*bis* del D.L. 31/5/2010, n.78;

d) **atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica**, di cui all'art. 23, comma 21, del D.L. 6/7/2011, n.98;

e) **atti di accertamento delle tasse automobilistiche**;

f) **atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari**.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra l'1/1 e il 31/12/2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, comma 640, della Legge 23/12/2014, n.190 [Art. 157, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34].

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 29/9/1973, n.602, **sono prorogati di un anno relativamente**:

a) **alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione** prevista dagli artt. 36-*bis* del D.P.R. 29/9/1973, n 600, e 54-*bis* del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

b) **alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute** ai sensi degli artt. 19 e 20 del TUIR [indennità di fine rapporto];

c) **alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale** prevista dall'art. 36-*ter* del D.P.R. 29/9/1973, n 600 [Art. 157, comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34].

Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, **l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima** [Art. 157, comma 5, del D.L. 19/5/2020, n.34].

In considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19 per i contribuenti, **la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti** indicati al comma 1 **da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice**.

Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, il comma 1 **prevede che gli atti** di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza **calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67, comma 1, del D.L. 17/3/2020, n.18, scadono tra l'8/3/2020 ed il 31/12/2020, sono notificati non prima dell'1/1/2021 e fino al 3/12/2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali**. **Il medesimo comma prevede che tale proroga operi per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31/12/2020**. **Con la medesima finalità** del comma 1, i commi 2 e 3 **dispongono l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31/12/2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.**

Il comma 4 statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra l'1/1/2021 e la data di notifica dell'atto. Il comma 5 individua **specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020**.

Il comma 6, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le **modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati**.

La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 18/12/1997, n.472. La disposizione fa salvi anche i casi l'emissione dell'atto è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

34. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge 27/7/2000, n.212, **la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, del D.L. 17/3/2020, n.18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione** [Art. 158 del D.L. 19/5/2020, n.34].

35. Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730.

La norma allarga, con riferimento al periodo d'imposta 2019, la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo art. 51-*bis* del D.L. 21/6/2013, n.69 anche in presenza del sostituto d'imposta [Art. 159 del D.L. 19/5/2020, n.34].

36. *Tax credit* vacanze.

A determinate condizioni, viene riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai *bed &breakfast*.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari [Art. 176 del D.L. 19/5/2020, n.34].